

se il Governo non ritenga di esternare, con la massima urgenza, anche prima dell'imminente termine della Legislatura, alle Autorità e all'opinione pubblica locale, i propri reali intendimenti circa la permanenza a Spoleto del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna;

se il Governo non ritenga di esprimere, sempre con la stessa massima urgenza, e in forma dettagliata, pubblica e impegnativa, le proprie intenzioni circa l'opportunità e necessità di una consistente presenza delle Forze Armate a Spoleto, presso la Caserma « Garibaldi », sia nell'ottica della riorganizzazione su base volontaria e professionale, sia in quella contingente del regime transitorio dalla leva alla professionalità.

(4-34054)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha stabilito che: « A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: « secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione »;

la natura tributaria del canone di depurazione è stata così trasformata in

natura tariffaria ed al canone di depurazione va applicata l'Iva e, di conseguenza, il pagamento è dovuto, quale corrispettivo, solo in presenza di un servizio effettivamente reso;

in precedenza, il canone di depurazione, in quanto tributo, era dovuto anche in assenza di un depuratore (articolo 14 della legge n. 36 del 1994);

nonostante il canone di depurazione non sia più un tributo, ma una tariffa, sarebbe richiesto ancora dai gestori per le forniture idriche pur in assenza di un impianto centralizzato di depurazione;

molteplici sono state e sono le questioni sorte a causa dell'assenza di una norma che chiarisca e sottolinei che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 il canone di depurazione (tributo con la legge n. 36 del 1994 e tariffa con la successiva legge n. 448 del 1998) rivestendo carattere di corrispettivo è dovuto solo in presenza di un servizio effettivamente reso;

la questione è particolarmente importante ed urgente per tutti quei Comuni sprovvisti di impianti centralizzati di depurazione, per i quali ci sarebbe un notevole risparmio per ogni metro cubo di acqua misurato al contatore d'utente —:

se il pagamento del canone di depurazione sia dovuto anche nei casi in cui il servizio non è reso perché non esiste il depuratore o lo stesso non funziona;

in caso negativo, se non sia urgente chiarire una situazione che provoca incertezze interpretative, potendo stimare, alla luce della legge n. 448 del 1998, il canone di depurazione alla stregua di una tariffa e dovendo però poi tenere conto della legge n. 36 del 1994 che considera il medesimo un tributo. (3-06900)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 19bis1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972 Iva, non è ammessa in detrazione l'Iva su acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. Pertanto in base al testo normativo, la cooperativa sociale in quanto impresa non avente per oggetto principale la costruzione o la rivendita di fabbricati risulta impossibilitata a detrarre l'Iva sul proprio immobile abitativo e ciò anche se l'immobile è strettamente strumentale all'attività e non è destinato ad abitazione in senso proprio. Comunità alloggio significa infatti luogo ove vengono accolti ed assistiti nell'arco della giornata i soggetti disabili. Tuttavia risulta attualmente inesistente una categoria catastale alternativa in cui inserire l'immobile in oggetto, stante che la più simile è la B/1 comprendente però collegi, convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, caserme —:

tutto ciò premesso si chiede quale sia il trattamento ai fini Iva di un fabbricato, comprendente più piani, rientrante nelle categorie catastali A/3, e C/2 in proprietà di una cooperativa sociale ed attualmente adibito a comunità alloggio. (5-08809)

CONTENTO e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia è ubicata in un vecchio appartamento sito nella città di Trieste;

la ristrettezza dei locali crea gravissimi disagi solo che si pensi alla mancanza di una vera e propria « aula » da destinare alla discussione dei ricorsi che si svolge nella stanza del Segretario della stessa;

come se non bastasse, l'insufficienza degli spazi è resa ancora più grave dalla

giacenza di migliaia di fascicoli attualmente depositati addirittura nei servizi igienici;

da tempo vi è la disponibilità di locali adeguati di proprietà delle « Poste Spa » e le condizioni contrattuali per l'affitto dell'immobile sono state convenute tra le parti al punto che, per il trasferimento della Commissione, manca soltanto la sottoscrizione del contratto;

le trasformazioni dell'amministrazione con la creazione dell'agenzia delle entrate e delle altre agenzie sta, però, determinando una situazione paradossale posto che i responsabili regionali non intendano sottoscrivere l'accordo finché non venga chiarito a chi spetti tale potere;

si tratta di un'impasse inaccettabile che rischia di penalizzare l'attività della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia con gravissime conseguenze per i contribuenti e per l'immagine della pubblica amministrazione —:

se intenda intervenire con urgenza dettando le opportune direttive o fornendo i necessari chiarimenti per permettere l'immediata sottoscrizione del contratto di locazione relativo all'immobile in cui deve essere trasferita la ricordata Commissione tributaria regionale e, in particolare, precisando a chi spetti il relativo potere e la relativa responsabilità alla luce della recente riforma. (5-08810)

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Caderzone in Trentino sta attendendo dal 1987 risposta al ricorso di 2° grado, trasmesso con intendentizia n. 10376/87 dell'11 maggio 1987 avverso il decreto intendentizio n. 36973/86 del 10 gennaio 1987. Più volte l'amministrazione comunale ha chiesto notizie al Ministero delle finanze, precisamente al Dipartimento delle entrate — Direzione centrale per la fiscalità locale con sede a Roma, sullo stato della pratica senza ottenere risposta;

la vicenda ha inizio quando il proprietario di un appartamento sito nel territorio del comune di Caderzone, il signor Ceruti Luigi, residente a Milano, produsse ricorso in data 8 novembre 1986 all'Intendenza di finanza di Trento, per ottenere il parziale annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli in data 17 ottobre 1986 dal comune di Caderzone per il pagamento del canone dovuto per gli anni 1985 e 1986 sugli scarichi civili nelle fognature. L'importo dovuto ammonta a lire 11.375 per il 1985 ed a lire 13.125 per il 1986. Il ricorrente aveva eccepito l'eccessività del volume d'acqua induttivamente accertato, posto che l'appartamento è occupato saltuariamente nel corso dell'anno;

la tariffa applicata era stata regolarmente approvata dal consiglio comunale ed esaminata senza osservazioni dalla giunta provinciale di Trento. In base a questa era stata fissata una media forfettaria di consumo e scarico, sul presupposto che non erano stati posti in quegli anni misuratori della quantità di acqua prelevata dagli utenti, come nella stragrande maggioranza dei comuni della regione Trentino-Alto Adige. Il calcolo avveniva sulla base del numero di spine installate nell'alloggio dell'utente e non sulla quantità effettiva, poiché era impossibile verificare il consumo reale di acqua e quindi anche il volume dallo stesso scaricato nella fognatura comunale, salvo mediante l'installazione con una notevole spesa da parte dell'utente, di appositi misuratori. Non risultava nemmeno possibile un calcolo frazionato in base alle presenze denunciate dall'utente stesso, in quanto variabili od estemporanee ed assolutamente non controllabili e comunque ritenute non idonee a stabilire una media di consumo;

tutti gli altri contribuenti soggiacciono al pagamento del canone per gli scarichi civili e nessuno di essi ha mai presentato né lamentele e tanto meno ricorsi —:

se non ritiene opportuno verificare tramite i propri uffici, lo stato attuale della pratica relativa al ricorso di 2° grado,

trasmesso con intendentizia n. 10376/87 dell'11 maggio 1987 avverso il decreto intendentizio n. 36973/86 del 10 gennaio 1987;

se non reperi necessario definire e concludere questa vicenda che si protrae da quattordici anni con conseguenti spese per l'ente pubblico ed il cittadino;

se non ritenga necessario attivare i propri uffici affinché questa vicenda possa trovare una conclusione e definizione ultima. (5-08815)

Interrogazioni a risposta scritta:

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

risulta allo scrivente che al fine di versare i tre decimi della quota richiesta per la costituzione di una società a responsabilità limitata sia tassativamente richiesta, da alcuni istituti di credito, l'apertura di un apposito conto corrente;

in caso di mancata apertura di conto corrente, alcuni istituti di credito rifiutano categoricamente il versamento dei suddetti tre decimi —:

quali interventi normativi intenda adottare al riguardo. (4-34019)

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge delega n. 461 del 23 dicembre 1998 ed il decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 prevedono incentivi ed agevolazioni fiscali a favore delle banche e delle fondazioni per il caso di perdita da parte di queste ultime del controllo nella società conferitaria, fissando per la dismissione — in esenzione fiscale — il termine massimo di anni 4;

in particolare tali agevolazioni comportano per le banche un regime di neutralità fiscale per gli scorpori di beni non

strumentali e per le fondazioni il beneficio della esclusione dalla formazione del reddito, ai fini Irpeg ed Irap, delle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle partecipazioni;

la Commissione europea ha di recente avviato un procedimento per verificare la legittimità e liceità di dette agevolazioni, che configurerebbero non consentiti sussidi di Stato;

di conseguenza è notevole il rischio che le previste agevolazioni possano venirci meno, così riducendo o addirittura azzerando la convenienza della dismissione, che rimarrebbe comunque imposta *ex lege*;

è notorio lo stretto e proficuo rapporto sinergico che da sempre caratterizza gli enti banca e fondazione a tutto vantaggio delle comunità locali;

sfugge la profonda ragione per cui l'alienazione della partecipazione in una banca locale debba essere imposta da una legge che non sia quella del mercato;

il processo di fusione ed aggregazione tra istituti bancari in Italia ha già investito la maggior parte degli enti, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, sicché l'area residuale è ormai composta da pochi istituti di ridotte dimensioni, che rappresentano una quota trascurabile del mercato del credito;

l'elevato livello di efficienza delle banche minori superstiti e la loro snellezza operativa sono elementi che consentono di mantenere e consolidare produttive relazioni con la clientela, di sostenere l'economia locale e di coinvolgere il personale dipendente nel perseguimento degli obiettivi aziendali —:

se non ritenga con opportuni provvedimenti, di eliminare l'obbligo per le fondazioni minori di perdere il controllo delle rispettive società bancarie conferitarie.

(4-34023)

BONATO e PERUZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione Comunale di Venezia ha approvato con delibera G.C.

n. 1219 del 5 agosto 1999 una proposta di PRUSST denominata « sistema urbano Tessera Arsenale », presentato nell'agosto dello stesso anno al Ministero dei Lavori Pubblici;

la Giunta Comunale ha approvato, con delibera n. 905 del 12 ottobre 2000, il Documento Direttore, un documento di indirizzo strategico contenente le proposte sull'Arsenale previste dal PRUSST, preliminare alla redazione di uno o più piani particolareggiati per verificare la possibilità di localizzare nell'area nuove attività e di consentire la razionalizzazione di quelle esistenti;

la proprietà dell'area dell'Arsenale è attualmente ripartita tra ministero della difesa e ministero delle finanze, il che ne rende difficile la gestione unitaria;

in data 28 luglio 1999 il sindaco Massimo Cacciari con una lettera rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti ha sollevato la questione della proprietà dell'Arsenale, quale condizione preliminare per la gestione unitaria del complesso, ricordando che tale questione era stata segnalata come urgente nella riunione del Comitato *ex* articolo 4 legge n. 798 del 1984 già in data 21 luglio 1998, chiedendo — per realizzare un progetto generale unitario — « che il complesso dell'Arsenale, non strettamente necessario per utilizzazioni da parte del Ministero della Difesa, venga concesso *ex* articolo 15 legge 29 novembre 1984, gratuitamente per novantanove anni al Comune di Venezia »;

l'Arsenale riveste per la città di Venezia un'importanza unica ed eccezionale dal punto di vista storico, culturale, economico e sociale, costituendo il simbolo stesso della città e pertanto dovrebbe essere considerato un bene inalienabile della città;

l'Arsenale rappresenta inoltre un'area strategica per la città, poiché qualsiasi processo di riorganizzazione produttiva in Centro storico passa attraverso la riacqui-

sizione di essa e la sua destinazione d'uso in funzione agli obiettivi strategici che la città si pone;

la Marina militare ha ufficialmente dichiarato che l'Arsenale non è più una zona operativa dal punto di vista militare, ragione per cui le era stata affidata proprietà e gestione, per cui oggi si configura essenzialmente quale soggetto immobiliare;

nell'area hanno operato società nel settore della manutenzione cantieristica che si sono rivelate assolutamente fallimentari, operando in assenza di concessione demaniale, come sollevato da precedenti interrogazioni parlamentari;

sull'area attualmente operano alcune società, pubbliche, private e a capitale misto, che hanno costituito una società per azioni, Arsenale S.p.A. il cui capitale è per il 50 per cento interamente privato;

la stessa Arsenale S.p.A. è attualmente sottoposta a inchiesta da parte del P.M. Luca Ramacci, che ha ordinato il sequestro preventivo di uno scarico in laguna non autorizzato che interessa due dei tre bacini di carenaggio;

l'Arsenale S.p.A. risulta in attesa di ricevere la concessione demaniale sull'area dell'Arsenale, nonostante il consiglio comunale di Venezia abbia deliberato nuovamente il giorno 5 febbraio 2001 di « dare mandato al Sindaco e alla Giunta di attivarsi immediatamente per chiedere alla Marina Militare e al Demanio Civile in concessione tutte le aree e gli edifici attualmente disponibili nell'ambito dell'intero complesso dell'Arsenale »;

lo stesso consiglio comunale ha deliberato « di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di acquisire una significativa partecipazione in Arsenale S.p.A. » quale mezzo per avere comunque un controllo pubblico sulla gestione dell'area, compiendo così un'assurda operazione finanziaria con cospicuo investimento di denaro pubblico a favore di una società privata —

se non ritenga opportuno fermare immediatamente la concessione dell'area dell'Arsenale di Venezia a favore della società Arsenale S.p.A.;

se non considera importante procedere immediatamente e gratuitamente alla concessione demaniale dell'area suddetta a favore del Comune di Venezia, come più volte chiesto dalle amministrazioni locali.
(4-34060)

MORONI, MUZIO, STRAMBI, SAIA, LENTO, MELONI, ORTOLANO, MICHELANGELI, BRUNETTI, GALDELLI e PISTONE. — *Al Ministro delle finanze, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 66, comma 14, prevede: « Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

nella seduta della Camera dei deputati del 22 dicembre 2000, in sede di esame del disegno di legge n. 7328-bis-B, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2001), era stato presentato l'ordine del giorno n. 9/7328-bis-B/30, a firma Scalia, Procacci, che chiedeva di impegnare il Governo ad intervenire presso

le regioni affinché le risorse previste dal comma 14 dell'articolo 66 dei provvedimenti in corso di approvazione venissero destinate prioritariamente alle seguenti finalità:

a) programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali;

b) programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi;

c) interventi di protezione civile;

d) tutela del patrimonio storico-artistico;

e) tutela del patrimonio ambientale.

nella medesima seduta l'On. Bruno Solaroli, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica dichiarava: « In merito all'ordine del giorno Scalia n. 9/7328-bis-B/30, la legge prevede altre cose. Pertanto posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione »;

l'ordine del giorno non è stato posto in votazione;

in data 25 gennaio 2001 una nota del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, inviata dal Dirigente dell'Ufficio III alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Affari Regionali), al Coordinamento della Protezione Civile, al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero dell'Ambiente chiede di riferire sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dall'ordine del giorno suddetto e di riferire al servizio per il controllo degli atti parlamentari;

pare illegittimo il prevalere di un impegno contenuto in un ordine del giorno (accolto, fra l'altro, come raccomandazione e non votato dal Parlamento) rispetto alle disposizioni contenute in una legge dello Stato;

la nota del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento ha determinato dubbi interpretativi e preoccupazione nei soggetti destinatari delle norme —

quali valutazioni esprima in merito alla nota inviata dal Dirigente dell'Ufficio III alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Affari Regionali) e quali iniziative intenda assumere al fine di garantire il rispetto della legge finanziaria approvata dal Parlamento. (4-34072)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il giornale *La Provincia Pavese* ha diffuso nel suo numero di domenica 11 febbraio 2001, con ampio risalto in prima pagina, la notizia che l'ex direttore sanitario del Policlinico San Matteo di Pavia dottor Giovanni Azzaretti è doppiamente indagato dalla procura di Pavia per abuso d'ufficio relativamente all'assegnazione della gestione delle polizze assicurative alla società di brokeraggio Paros ed all'uso privato dell'auto blu del San Matteo per partecipare a Milano a riunioni della Cariplo, società di cui il dottor Azzaretti è amministratore;

il dottor Giovanni Azzaretti (ex senatore della Repubblica) dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta dalla procura di Pavia e di non essere neppure stato mai convocato dagli inquirenti responsabili delle due inchieste —

quali iniziative intenda assumere il ministro interpellato relativamente al fatto descritto che ripropone ancora una volta la vituperata consuetudine di anticipare a mezzo stampa informazioni di garanzia di cui il destinatario non sia ancora a conoscenza e se non ritenga indispensabile avviare un'immediata indagine ministeriale che faccia luce sull'accaduto.

(2-02899)

« Gastaldi ».